

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1146 DEL 05 AGO. 2016

Il presente allegato è composto da n° 7 fogli

di n° 7 pagine.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

05 AGO. 2016

ACCORDO TRA AGENZIA REGIONALE DI SANITA' E REGIONE SARDEGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO "MALATTIE CRONICHE: SUPPORTO E VALUTAZIONE COMPARATIVA DI INTERVENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PROATTIVA E LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE COMPLESSO, FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI RICOVERI RIPETUTI".

l'AGENZIA REGIONALE SANITA' della Toscana, (di seguito denominata anche "ARS" oppure "Agenzia") con sede in Firenze – Via Pietro Dazzi n. 1, codice fiscale e partita IVA 04992010480, rappresentato legalmente dal Direttore, Dott. Francesco Cipriani, nato a Firenze il 22/12/1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

la REGIONE SARDEGNA – Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità (di seguito denominata anche "Regione" e/o "U.O."), con sede in Cagliari, via Roma n. 223, codice fiscale 80002870923, nella persona del dr. Giuseppe Maria Sechi, in qualità di Direttore Generale della Sanità, nato a Oristano il 13/09/1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

PREMESSO QUANTO SEGUE

- con la legge 26 maggio 2004, n. 138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), che opera con modalità ed in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministero della Salute;
- con decreto ministeriale del 11 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 3 luglio 2015 (fgl 3044), è stato approvato il programma di attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie – CCM per l'anno 2015;
- che il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 3 settembre 2015, ha proceduto alla valutazione delle suddette proposte progettuali, approvando la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, fra i quali figura il progetto proposto da Regione Toscana denominato "*Malattie croniche: supporto e valutazione comparativa di interventi per l'identificazione proattiva e la presa in carico del paziente complesso, finalizzati alla prevenzione dei ricoveri ripetuti*";
- il Ministero della Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) e la Regione Toscana hanno stipulato un apposito Accordo di collaborazione al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto così come riportate in dettaglio nel progetto esecutivo allegato al presente accordo (allegato 1);
- che con Delibera GR n.1014 del 26/10/2015, la Regione Toscana ha provveduto alla presa d'atto ed all'assegnazione delle risorse per la realizzazione del suddetto progetto, individuando come ente esecutore responsabile dell'esecuzione, con funzioni di coordinamento tecnico-scientifico e gestione di tutte le fasi progettuali, l'Agenzia Regionale di Sanità;

- che il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – con nota DGPREV/P/F.3.a.d/2015/796 del 03 febbraio 2016 ha comunicato l'avvenuta formalizzazione in termini di legge dell'Accordo di collaborazione tra il Ministero stesso e la Regione Toscana, con relativa autorizzazione della spesa;
- che il suddetto progetto ha una valenza interregionale in quanto, oltre alla Regione Toscana vi partecipano le unità operative Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Sardegna ed Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AgeNaS) come previsto dal progetto esecutivo approvato dal CCM, parte integrante del presente accordo (**allegato 1**);
- che attraverso tale progetto ci si propone di supportare l'attivazione e valutazione comparativa di interventi per l'identificazione proattiva e la presa in carico a livello territoriale del paziente complesso;
- che le unità operative partecipanti contribuiscono alla realizzazione del progetto, e sarà loro trasferita parte del finanziamento ministeriale da parte dell'Agenzia, a titolo di rimborso spese per la partecipazione al progetto e per la realizzazione delle azioni ivi previste;
- che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione da parte delle suddette unità operative;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 (oggetto dell'accordo)

Lo scopo del presente accordo consiste nel disciplinare i rapporti tra l'Agenzia e la Regione, per la realizzazione del progetto dal titolo "*Malattie croniche: supporto e valutazione comparativa di interventi per l'identificazione proattiva e la presa in carico del paziente complesso, finalizzati alla prevenzione dei ricoveri ripetuti.*".

Oggetto del presente accordo è lo svolgimento da parte della U.O. delle seguenti attività necessarie all'attuazione del progetto:

- produzione liste di pazienti complessi utilizzando dati amministrativi e, con la collaborazione di almeno una ASL, liste dei pazienti complessi segnalati da almeno 20 medici di Medicina Generale (MMG);
- fornitura dati per l'esecuzione di analisi o esecuzione di analisi in loco di validazione delle liste di pazienti complessi prodotte utilizzando dati amministrativi in termini di predittività degli eventi avversi (ospedalizzazione e decesso) e di confronto con le liste prodotte dai Medici di Medicina Generale secondo protocolli di analisi definiti da ARS e condivisi;
- definizione e attuazione di almeno 400 Piani Assistenziali Personalizzati (PAP) da parte di team multidisciplinari coordinati da almeno 10 MMG;
- fornitura dati per l'esecuzione di analisi o esecuzione di analisi in loco di valutazione di impatto dell'attuazione dei PAP, confrontando i pazienti "arruolati" con pazienti con le stesse caratteristiche di complessità ma assistiti secondo l'*usual care* secondo protocolli di analisi definiti da ARS e condivisi
- sperimentazione di una piattaforma informatica integrata.

La U.O. s'impegna ad eseguire il progetto secondo il programma allegato all'Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana ed il Ministero ed in conformità alla definizione delle competenze e ruoli identificati nello stesso (**allegato 1**), che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2**(efficacia, durata)**

Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione dell'accordo da parte di entrambi i soggetti contraenti e fino al termine del progetto previsto nei termini di cui al comma successivo.

Il progetto ha la durata di 24 mesi a decorrere dal 19 marzo 2016, 45° giorno dalla data della lettera del Ministero di comunicazione di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione dell'accordo con la Regione Toscana, da parte degli Organi di controllo.

ART. 3**(rapporti tecnici e rendiconti finanziari)**

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Agenzia, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza di ogni trimestre, trasmette alla Regione Toscana un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto esecutivo, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (**allegato 2**) ed un rendiconto finanziario, che riporti le somme impegnate e/o sostenute anche dalle unità operative, utilizzando esclusivamente l'apposito modello, allegato al presente accordo (**allegato 3**). Analogo adempimento dovrà essere effettuato dalla U.O. nei confronti di ARS entro dieci giorni dalla scadenza di ogni trimestre, di cui sopra.

L'U.O. ha la responsabilità di gestione del contributo economico erogato, verificando la sua rispondenza alle voci di spesa riportate nel piano finanziario di cui all'**allegato 1** al presente contratto: pertanto tutte le rendicontazioni finanziarie di cui al presente articolo dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa ivi indicate.

Il piano finanziario relativo al progetto, di cui all'**allegato 1**, potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza del progetto. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.

Nell'ambito di ogni singola unità operativa è consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato, ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo.

Resta inteso che alle UU.OO. verranno rimborsate unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando l'**allegato 3**, nel rispetto delle indicazioni di cui all'**allegato 4** del presente accordo.

I rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari dovranno essere inviati da parte della U.O. a: Agenzia Regionale di Sanità – Via Pietro Dazzi n. 1 – 50141 Firenze.

Resta fermo l'obbligo per la U.O. di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

ART. 4**(proprietà dei risultati del progetto)**

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei *file* sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla U.O. nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva

del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

E' fatto obbligo alle UU.OO. di trasferire mensilmente ad ARS tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto, la quale provvederà a farli inoltrare al Ministero della Salute, attraverso Regione Toscana.

I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati esclusivamente dietro espressa autorizzazione scritta da parte del Ministero, riportando l'indicazione: "*Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM*".

ART. 5

(referenti scientifici)

L'ARS identifica quale referente scientifico delle attività del presente accordo il Dott. Paolo Francesconi, in qualità di Dirigente del Settore Sanitario dell'Osservatorio di Epidemiologia, che assicura il collegamento operativo con la U.O.

L'U.O. identifica, quale referente delle attività del presente il dott. Giuseppe Frau, in qualità di Direttore del Distretto socio-sanitario Cagliari - area vasta della ASL 8 di Cagliari, che assicura il collegamento operativo con l'Agenzia e cura la trasmissione dei rapporti di cui all'art. 3.

L'ARS e la U.O. si riservano il diritto di identificare altri referenti in caso di assenza o impedimento dei referenti di cui ai commi precedenti.

ART. 6

(finanziamento)

Per le attività di cui all'art. 1 è stabilito a favore della U.O. un finanziamento complessivo di € 77.000,00 (settantasettemila/00).

L'U.O. dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

Il finanziamento è concesso alla U.O. al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 3.

L'U.O. prende atto ed accetta che ARS non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.

Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche le eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 5.

L'U.O. prende atto che il finanziamento complessivo previsto per la realizzazione del progetto di cui all'Allegato 1 del presente accordo, pari a € 440.000,00, si riferisce all'esercizio finanziario 2015 ed andrà in "*perenzione amministrativa*" in data 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

L'U.O. è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2018 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta della Regione Toscana a decorrere dal 1° luglio 2018.

ART. 7

(Modalità e termini di erogazione del finanziamento)

L'ARS provvederà al trasferimento alla U.O. del finanziamento ministeriale con la stessa cadenza effettuata dalla Regione Toscana e precisamente:

- a) una prima quota, pari al 30% del finanziamento (€ 23.100,00) dopo la sottoscrizione

del presente accordo, dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta;

- b) una seconda quota pari al 40% del finanziamento (€ 30.800,00) previa richiesta da parte della U.O., dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a seguito di positiva valutazione da parte di ARS del rapporto tecnico e del rendiconto finanziario relativi ai primi quattro trimestri di attività;
- c) una terza quota, a saldo, pari al 30% del finanziamento (€ 23.100,00), dietro presentazione della relazione e del rendiconto finanziario finali.

In assenza di finanziamento da parte del Ministero a Regione Toscana e quindi all'Agenzia, di una delle suddette rate, non si darà luogo al corrispondente pagamento alla U.O., non rispondendo di eventuali ritardi nella liquidazione dei compensi.

I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a), saranno disposti dietro presentazione dei rapporti tecnici e finanziari di cui all'art. 3, da parte del referente delle attività per la U.O. previa positiva valutazione da parte del Ministero dell'attività svolta.

In sede di pagamento del saldo, il Ministero accerta l'ammontare delle spese complessivamente sostenute dall'ARS e dalla U.O., verificando la loro rispondenza alle voci di spesa riportate nel progetto esecutivo.

Ai fini del pagamento il Ministero, e/o l'ARS, si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'allegato 2.

Qualora il finanziamento erogato all'ARS o alla U.O. risulti superiore all'ammontare complessivo delle spese sostenute, è fatto obbligo di restituire al Ministero le somme erogate in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero stesso.

I pagamenti saranno disposti entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 e verranno accreditati sulla contabilità speciale intestata alla Regione Autonoma della Sardegna, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Cagliari: conto n. 305983, IBAN IT57U0100003245520300305983. A decorrere dal 31 marzo 2015 gli operatori economici titolari di un'obbligazione contrattuale nei confronti di ARS conseguente all'esecuzione di lavori ed alla fornitura di beni e servizi o relativa a prestazioni professionali, dovranno inviare le fatture o le richieste equivalenti di pagamento esclusivamente in formato elettronico, secondo le regole di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). A tale riguardo si specifica che i codici attribuiti ad ARS sono i seguenti:

- Codice iPA: **ars_tosc**
- Codice Univoco ufficio: **UFQB9V**

ART. 8

(obblighi di tracciabilità flussi finanziari)

La U.O. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, della sopra citata legge, la U.O., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, dichiara che il conto corrente indicato all'art. 7 della presente scheda operativa è dedicato a ricevere il finanziamento e che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente sono quelle indicate nell'apposita *Scheda Trasparenza Flussi Finanziari* (allegato 5) che l' U.O. s'impegna a far pervenire ad ARS debitamente compilata.

L'U.O. s'impegna inoltre a rendere noto all'Agenzia, esclusivamente per iscritto, eventuali variazioni del numero di conto corrente e/o delle persone delegate ad operare su di esso. Fino al ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul conto corrente

indicato avranno effetto liberatorio per l'Agenzia. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

L'U.O. s'impegna a riportare in ogni documento contabile il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): **D59D15000990001**.

Il CUP dovrà essere inserito nei pagamenti che, a fronte degli incassi di cui all'art.7, saranno effettuati dall' U.O. verso soggetti terzi.

L'U.O. s'impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Agenzia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 9

(sospensione dei pagamenti -diffida ad adempiere - risoluzione dell'accordo)

Nel caso in cui l'U.O. non provveda ad inviare le relazioni ed i rendiconti di cui all'art. 3, ovvero in caso di valutazione negativa delle relazioni da parte del referente scientifico di ARS e del Ministero, l'ARS sospenderà l'erogazione del finanziamento.

La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione del progetto esecutivo. In tal caso l'U.O. ha l'obbligo di provvedere alla restituzione delle somme erogate, fatte salve le spese effettivamente sostenute.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 3, di grave inadempimento a quanto previsto nel presente accordo, per cause imputabili all'U.O., che possono pregiudicare la realizzazione del progetto esecutivo, l'ARS intima per iscritto di porre fine all'inadempimento nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, l'accordo s'intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nella diffida ad adempiere.

E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'U.O. ha l'obbligo di provvedere entro quaranta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

ART. 10

(adempimenti in materia di privacy)

L'Agenzia e l'U.O. sono ciascuno "Titolare autonomo" con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle prestazioni ed attività regolate dal presente accordo.

Entrambi gli enti sottoscrittori si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nei limiti e con le garanzie previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati saranno resi accessibili, entro i predetti limiti, solo a coloro i quali ne abbiano necessità, esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

L'Agenzia e l'U.O. s'impegnano a che il trattamento dei dati personali rilevati nell'espletamento della ricerca sia effettuato previa idonea informativa.

ART. 11

(foro competente)

Per qualsiasi controversia insorgesse dalla presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

05 AGO. 2016

ART. 12
(oneri fiscali)

Il presente accordo si compone di 12 articoli e 5 allegati, e viene sottoscritto con firma digitale*.

Agenzia Regionale di Sanità

Dott. Francesco Cipriani*
Il Direttore ARS

Regione Sardegna

Dott. Giuseppe Maria Sechi*
Direttore

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARS in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."